



# COMUNE DI GERGEI

## CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

### Verbale N. 8 del 28/5/2026

L'anno 2026, il giorno 28 del mese di maggio la sottoscritta Francesca Nocera, revisore unico del comune di Gergei, ricevuta la proposta di deliberazione del C.C. n. 14 del 28/05/2026 avente ad oggetto: "*Variazione n. 8 al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Applicazione quota avanzo di amministrazione accantonato (Art. 187, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)*" e relativi allegati, per il rilascio del relativo parere;

#### **Ricevuti**

- la proposta di delibera del consiglio comunale n. 14 del 28/05/2026 e i relativi prospetti esplicativi;

#### **Premesso che**

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 23/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 23/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11/02/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 - Parte Finanziaria;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15/05/2026 è stata approvata il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2025, che ha accertato un risultato di amministrazione pari a € 1.298.828,83, di cui € 328.214,52 di fondi accantonati, € 898.937,15 fondi vincolati ed € 71.677,16 di fondi liberi e sul quale lo scrivente revisore ha espresso parere favorevole con proprio verbale n. 17 del 22/05/2026;

#### **Preso atto**

- che il 23 febbraio 2026 è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni locali periodo 2022-2024, il quale all'art. 2 comma 3 stabilisce che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2;
- che si rende necessario liquidare gli arretrati contrattuali a seguito di firma del CCNL 2022-2024 ai dipendenti dell'Ente;

#### **Considerato che**

per la liquidazione degli arretrati contrattuali è necessaria l'applicazione dell'avanzo accantonato al Fondo rinnovi contrattuali, accantonata nel risultato di amministrazione 31/12/2025 per un importo pari ad € 26.000,00;

#### **Viste**

- ✓ i prospetti allegati alla proposta di Delibera in oggetto e le variazioni di competenza e di cassa riassunte nella tabella che segue:

ANNO 2026					
ENTRATE		IMPORTO	SPESE		IMPORTO
Variazioni in aumento	CP	€ 26.000,00	Variazioni in aumento	CP	€ 26.000,00
	CS	€ -		CS	€ 26.000,00
Variazioni in diminuzione	CP	€ -	Variazioni in diminuzione	CP	€ -
	CS	€ -		CS	€ -
SALDO VARIAZIONI ENTRATE	CP	€ 26.000,00	SALDO VARIAZIONI SPESE	CP	€ 26.000,00
	CS	€ -		CS	€ 26.000,00

### Richiamati

- ✓ l'art. 175, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.118/2011, i quali dispongono che:
- comma 3 - *“le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*
- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
  - l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
  - l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
  - quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
  - le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
  - le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
  - le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”;*

### Esaminata

la proposta di delibera e i documenti a supporto della stessa, in particolare l'esigenza di apportare le variazioni degli stanziamenti delle spese con l'applicazione dell'avanzo accantonato;

### Considerato che

tali variazioni non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del D.Lgs. 267/2000 e che permane il rispetto del cd. “Pareggio di Bilancio” ai sensi della vigente normativa;

### Visti

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- l'articolo 175 del D. Lgs n. 267/2000 il quale disciplina le variazioni al bilancio di previsione;

### Il Revisore Unico

#### ESPRIME

esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 14 del 28/05/2026 avente ad oggetto: *“Variazione n. 8 al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Applicazione quota avanzo di amministrazione accantonato (Art. 187, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)”*, a condizione che prioritariamente all'approvazione della

presente variazione al bilancio 2026/2028, il Consiglio Comunale approvi il Rendiconto della Gestione 2025 così come deliberato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 26 del 15/05/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico**

---